



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
**CAPITOLATO TECNICO – LOTTO N. 4- LIBRO MATRICOLA RC VEICOLI A
MOTORE E AUTO RISCHI DIVERSI**
CIG. N. 8229033CD8

<i>Oggetto</i>	Polizza di Responsabilità Civile Auto
<i>Contraente</i>	AMIU BONIFICHE S.p.A. Via Gabriele D'Annunzio 27 – 16121 Genova (GE) C.F / P.IVA 01266290996
<i>Decorrenza</i>	30 giugno 2020 (ore 24.00) – 30 Giugno 2023 (ore 24.00)

DEFINIZIONI	3
SCHEDA DI POLIZZA	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	5
art. 1 Durata del contratto	5
art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	5
art. 3 Certificazione telematica e dematerializzazione contrassegni assicurativi	5
art. 4 Forma delle comunicazioni fra le Parti contraenti.....	5
art. 5 Aggravamento del rischio	5
art. 6 Diminuzione del rischio	6
art. 7 Cessazione del rischio.....	6
art. 8 Dichiarazioni inesatte del Contraente	6
art. 9 Modifiche dell'assicurazione	6
art. 10 Oneri fiscali.....	6
art. 11 Foro competente	6
art. 12 Rinvio alle norme di legge ed ai Regolamenti ISVASS.....	6
art. 13 Interpretazione del Contratto.....	6
art. 14 Broker incaricato	6
art. 15 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010.....	7
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RC AUTO	8
ART. 1 Oggetto dell'assicurazione	8
art. 2 Limite dell'assicurazione – Massimali	8
art. 3 Sovraccarico - Aggravamento del rischio (art. 1898 C.C.)	8
art. 4 Rinuncia alla rivalsa	8
art. 5 Dolo e colpa grave.....	9
art. 6 Estensione Territoriale	9
ART. 7 Modalità per la denuncia dei sinistri	9
art. 8 Gestione delle vertenze civili e tutela penale	9
art. 9 Danni da inquinamento.....	9
art. 10 Libro Matricola	9
art. 11 Esclusioni	10
ART. 12 Regolazione Premio.....	10
art. 13 Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio	10
art. 14 Importo franchigia.....	11
SEZIONE RISCHI ACCESSORI – GARANZIE ATTIVABILI A RICHIESTA DEL CONTRAENTE	12
art. 1 Oggetto dell'assicurazione	12
CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI	14
art. 1 Responsabilità civile dei trasportati	14
art. 2 Spese di recupero e parcheggio.....	14
art. 3 Perdita delle chiavi.....	14
ART. 4 Garanzia contrassegno	14
ART. 5 Garanzia imposta di proprietà	14
art. 6 Garanzia spese di immatricolazione – passaggio di proprietà – sostituzione di targa.....	14
art. 7 Trasporto in ambulanza	14
art. 8 Garanzia bagaglio.....	15
art. 9 Danni al veicolo per asportare cose non assicurate	15
art. 10 Danni causati dal trasporto di vittime della strada	15
DETERMINAZIONE DEL DANNO.....	16
Valore Assicurato	16
Danno parziale	16
Danno totale	16
Gestione delle vertenze	16
Liquidazione Dei Danni – Nomina Dei Periti	16
Pagamento dell'indennizzo	16
Recuperi.....	17
Modalità per la denuncia dei sinistri	17
Riparazione, sostituzione "in natura" delle cose rubate o danneggiate	17
Riduzione automatica delle somme assicurate a seguito di sinistro	17

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Legge	D.L. n. 209 del 07/09/2005, sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti e s.m.i.
Regolamento	il regolamento di esecuzione della predetta legge e s.m.i.;
Assicurato	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie se rese operanti;
Contraente	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
Impresa/Società/Compagnia	la Compagnia assicuratrice;
Polizza	il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione;
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla medesima;
Sinistro	il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Indennizzo o Indennità	la somma dovuta dalla Società all'assicurato o beneficiario in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
Risarcimento	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
Franchigia	importo prestabilito che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
Scoperto	la parte percentuale di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro;
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro;
Stato di Rischio	il documento che, ai sensi di legge, viene rilasciato dalla società antecedentemente la scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente.
Massimali/Limiti di indennizzo stabilito	le somme che rappresentano il limite massimo del risarcimento o dell'indennizzo contrattualmente

SCHEMA DI POLIZZA

Contraente / Assicurato	Amiu Bonifiche S.p.A.
Domicilio	Via G. D'Annunzio 27 – 16121 Genova (GE)
Codice Fiscale/Partita Iva	01266290996
Massimali	Responsabilità Civile Auto € 25.000.000,00 per sinistro, per veicolo, per persona e cose
Franchigia/Scoperto	Incendio senza scoperto / franchigia Furto scoperto 10% minimo € 1.000,00 Atti vandalici scoperto 10% minimo € 1.000,00 Calamità naturali scoperto 10% minimo € 1.000,00 Assistenza stradale limite di indennizzo € 260,00 Con utilizzo di centri convenzionati non viene applicata la franchigia
Forma tariffaria	Tariffa fissa con franchigia Franchigia € 1.000,00
Durata ed effetto	decorrenza dalle ore 24,00 del 30/06/2020 scadenza alle ore 24,00 del 30/06/2023
Stato di rischio	Come da Allegato 1)

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

art. 1 Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30/06/2020 fino alle ore 24 del 30/06/2023 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. La scadenza anniversaria è fissata al 30/06 di ogni anno.

La Contraente si riserva la possibilità di richiedere la ripetizione di servizi analoghi, alle stesse condizioni economiche e normative, per un'ulteriore annualità, in conformità a quanto disposto dall'art. **63, comma 5, del D.Lgs. 50/16**; la Contraente si impegna, a tal fine, ad inviare opportuna comunicazione alla Società con un preavviso non inferiore a 120 giorni antecedenti la data di scadenza. la Società potrà tuttavia opporre il proprio diniego alla ripetizione di servizi analoghi, inviando opportuna comunicazione alla Contraente entro 120 giorni dalla data di scadenza contrattuale.

Al fine di consentire l'espletamento o il completamento delle procedure di aggiudicazione dei nuovi contratti di assicurazione, la Società si impegna altresì a prorogare il presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino ad un massimo di **180 giorni**; la richiesta dovrà essere inviata dalla Contraente con un preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la data di scadenza contrattuale.

art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (effetto 30/06/2020) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

art. 3 Certificazione telematica e dematerializzazione contrassegni assicurativi

A fronte della necessità di sostituzione del certificato - contrassegno, l'Impresa provvederà al rilascio dei duplicati gratuito nell'osservanza di quanto disposto di concerto fra le parti.

Vengono inoltre richiamate l'entrata in vigore dal 18.10.2015 e le progressive attuazioni delle norme in materia Assicurativa RCA contenute nel D.M. 110 del 09.08.2013, in riferimento alla dematerializzazione dei contrassegni assicurativi.

art. 4 Forma delle comunicazioni fra le Parti contraenti

La Società si impegna a concordare con l'Ente assicurato la forma e i contenuti e le modalità gestionali e di comunicazione del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione del libro matricola e alla gestione dei sinistri per la quale possono predisporre, di comune accordo, dei regolamenti e forme di gestione on - line.

art. 5 Aggravamento del rischio

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio mediante lettera o fax.

Tuttavia, la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti dell' art.

1898 del C.C., decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

L'eventuale aggravamento del rischio rinveniente dalle imposizioni di legge deve essere contestato dalla Società entro 60 giorni dal suo verificarsi.

art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

art. 7 Cessazione del rischio

La cessazione del rischio oggetto della polizza, se comunicata alla Società, comporta la cessazione del contratto. La Società rinuncia all'incasso delle rate successive a completamento dell'annualità.

art. 8 Dichiarazioni inesatte del Contraente

La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni della Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 C.C.

art. 9 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

art. 10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verifichino in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale anche rateale.

art. 11 Foro competente

In caso di controversia giudiziale o arbitrale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

art. 12 Rinvio alle norme di legge ed ai Regolamenti ISVASS

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare ISVASS.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

art. 13 Interpretazione del Contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

art. 14 Broker incaricato

Alla Società Ital Brokers S.p.A è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

art. 15 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RC AUTO

art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura in conformità alle norme del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005, nonché alle eventuali successive modifiche, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli di proprietà o nella disponibilità del Contraente ed inseriti nel libro matricola.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

La garanzia si intende estesa alla RC per l'operatività di veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici identificati in polizza.

La garanzia viene estesa anche ai danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Ai fini di tale estensione, non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate.

Viene inoltre assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione (compresa la sosta).

Sono esclusi i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Se il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivati da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

art. 2 Limite dell'assicurazione – Massimali

L'assicurazione viene prestata sino alla concorrenza non inferiore dei seguenti limiti:

Massimale: € 25.000.000,00 unico

Si precisa che qualora venissero stabiliti, mediante emanazione di apposite norme, massimali minimi obbligatori superiori a quelli sopra indicati, gli stessi si intenderanno automaticamente adeguati a dette norme.

art. 3 Sovraccarico - Aggravamento del rischio (art. 1898 C.C.)

Non si considera aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave dell'Assicurato nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

art. 4 Rinuncia alla rivalsa

A parziale deroga di eventuali diverse disposizioni normative o contrattuali la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del **proprietario/assicurato**, nell'eventualità che:

- il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- il trasporto di terzi non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Le deroghe di cui sopra non operano nel caso in cui il proprietario/assicurato fosse a conoscenza della situazione da cui ha origine il diritto di rivalsa;

del **conducente** e del **proprietario/assicurato** nella eventualità che:

in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli appositi articoli del vigente Codice della Strada, relativo Regolamento e s.m.i.,
che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico(qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida;
con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto;
con patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro:

- 12 mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo per i casi di cui ai punti b) e c).

- 3 mesi dalla data del sinistro per il caso di cui al punto d),
la Società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo.

art. 5 Dolo e colpa grave

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione la Società risponde dei danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato e/o Contraente debba rispondere a norma di legge.

art. 6 Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati della U.E. e degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, documento che verrà rilasciato dalla Società per ogni veicolo assicurato.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

art. 7 Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo di cui all'articolo 143 D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e s.m.i. e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

art. 8 Gestione delle vertenze civili e tutela penale

L'Impresa assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L'Impresa si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte senza aggravio di spese a carico della Contraente.

Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

L'Impresa non risponde di multe, ammende e sanzioni amministrative in base alla circolare ISVAP n° 246 del 22/5/95 e s.m.i., né delle spese di giustizia penale.

art. 9 Danni da inquinamento.

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo o alla navigazione del natante, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione o in navigazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo da parte delle sostanze succitate.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C. prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

qualora il mezzo descritto in polizza non sia regolarmente coperto da garanzia R.C. prestata dalla Società;

per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;

per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del mezzo descritto in polizza effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;

se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali al D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 nei confronti dell'Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio.

art. 10 Libro Matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente ovvero allo stesso locati in leasing.

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati, contrassegni e dell'eventuale Carta Verde.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Per le inclusioni o esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde.

La regolazione del premio deve essere effettuata, per ogni annualità assicurativa, entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Qualora la copertura assicurativa venisse rinnovata, in caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 30° giorno dalla data di comunicazione della Società.

Se il Contraente non provvede al pagamento della regolazione del premio richiesto dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente medesimo e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri riguardanti le garanzie Auto Rischi Diversi, il mancato pagamento della regolazione premio nei termini previsti dal contratto, determina la sospensione delle medesime garanzie - ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile - limitatamente ai veicoli cui si riferisce la regolazione del premio.

art. 11 Esclusioni

L'assicurazione non comprende:

i danni provocati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo;

i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;

i danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasione, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non sia avvenuto in rapporto con tali eventi, salvo quanto diversamente previsto in polizza;

i danni causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non sia avvenuto in rapporto con tali eventi;

danni da furto di teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

art. 12 Regolazione Premio

La regolazione del premio attiva e/o passiva deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa. Tale regolazione, ove necessaria, dovrà essere effettuata entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa e la eventuale differenza di premio risultante dovrà essere versata entro 30 gg. dalla data di ricevimento del documento.

art. 13 Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio, entro il termine di 30 gg. dalla richiesta stessa con le seguenti modalità:

numero del sinistro della Società;

data di accadimento;

tipologia del danno;

stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");

importo liquidato e data della liquidazione;

importo riservato;

per i sinistri respinti, le motivazioni scritte.

art. 14 Importo franchigia

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

SEZIONE RISCHI ACCESSORI – GARANZIE ATTIVABILI A RICHIESTA DEL CONTRAENTE**art. 1 Oggetto dell'assicurazione**

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti subiti dai veicoli identificati in polizza, compresi gli accessori, impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché in esso incorporati, a seguito di:

a) Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal contratto, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato dalla polizza, a seguito di incendio, di esplosione e di scoppio, nonché a seguito di azione del fulmine (anche senza successivo incendio), anche esterni al mezzo.

Sono comunque esclusi i:

danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;

danni derivanti da movimenti tellurici, guerre, insurrezioni, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo.

b) Ricorso Terzi da Incendio

La garanzia si intende estesa ai danni materiali diretti cagionati a terzi dall'incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato quando lo stesso non si trovi in circolazione a norma del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 260.000,00 per sinistro.

Sono comunque esclusi i:

danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o Assicurato.

da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

c) Eventi naturali

La Società si obbliga, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato dalla polizza in conseguenza di grandine, tempeste, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, pietre, smottamenti, terremoti ed eruzioni vulcaniche, neve, ghiaccio, valanghe e slavine. Per gli accessori, se assicurati, l'indennizzo non potrà superare il 20% della somma assicurata con il massimo di €. 2.600,00

d) Furto totale/parziale – Rapina

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal contratto, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato dalla polizza, a seguito di furto totale o parziale (consumato o tentato) e della rapina.

Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso o dei suoi componenti, nonché ai danni riportati alle parti interne del veicolo. Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

La garanzia non opera per i danni alle attrezzature particolari nonché alle apparecchiature audio – fonos – visive, qualora non siano incorporate o validamente fissate.

e) Garanzia Eventi Socio-Politici ed Atti Vandalici

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, anche quando il veicolo assicurato non si trovi in circolazione, compresi gli accessori se assicurati, causati dai seguenti eventi:

scioperi, sommosse, tumulti popolari;

atti di terrorismo e di sabotaggio organizzato;

vandalismo;

atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni

Per gli accessori, se assicurati, l'indennizzo non potrà superare il 20% della somma assicurata con il massimo di € 2.600,00.

La presente garanzia non è operante quando il veicolo sia portato sul luogo degli avvenimenti da persona che partecipa ai medesimi.

Le indennità per i relativi danni saranno pagate solo dopo che il Contraente e/o Assicurato abbia presentato alla Società copia conforme della dichiarazione resa agli organi di Polizia Giudiziaria.

f) Concorso spese di recupero e di traino.

Qualora il veicolo assicurato non possa più procedere con i propri mezzi a seguito guasto, incidente, incendio, furto o rapina, la Società rimborsa fino ad un massimo di € 260,00 per ogni evento - contro presentazione di regolare fattura - le spese sostenute per il recupero od il traino del veicolo stesso alla più vicina officina di riparazioni, entro il limite di km. 50.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI**art. 1 Responsabilità civile dei trasportati**

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali della responsabilità civile indicati in polizza.

art. 2 Spese di recupero e parcheggio

In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, la Società rimborsa, fino ad un massimo di Euro 300,00 per evento, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo - disposti dall'Autorità - dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso.

art. 3 Perdita delle chiavi

La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino ad un limite massimo di Euro 300,00 per evento, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/ o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto; restano escluse le spese relative alla sostituzione della centralina antifurto.

art. 4 Garanzia contrassegno

In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, la Società corrisponderà al Contraente che abbia presentato certificato dell'annotazione al P.R.A. della perdita del possesso un indennizzo pari al rateo di premio netto R.C.A. relativo al periodo intercorrente fra la data del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata.

L'obbligo della Società alla liquidazione del danno decorre dalla data di scadenza della rata di premio in corso al momento del furto.

Qualora il veicolo venga recuperato precedentemente alla data di scadenza della rata di premio in corso e l'Assicurato risulti essere ancora proprietario del veicolo, l'indennizzo verrà corrisposto per il periodo intercorrente fra la data del sinistro e la data di ritrovamento del veicolo. da quest'ultima data decorrerà invece l'obbligo della Società alla liquidazione del danno.

art. 5 Garanzia imposta di proprietà

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato, fino ad un massimo di Euro 500,00, un indennizzo pari alla quota dell'imposta di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza dell'imposta pagata.

L'indennizzo verrà effettuato su presentazione del documento attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta o, in sua mancanza, della denuncia di smarrimento del documento stesso presentata alle competenti autorità.

art. 6 Garanzia spese di immatricolazione – passaggio di proprietà – sostituzione di targa

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato, fino ad un massimo di Euro 500,00, un indennizzo pari alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso o a quelle sostenute per il passaggio di proprietà, se non già indennizzabili a fronte di altra garanzia prestata in polizza.

La garanzia è operante anche in caso di distruzione, furto o smarrimento della targa o del libretto di circolazione.

art. 7 Trasporto in ambulanza

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza a seguito di incidenti di circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso.

La garanzia viene prestata con un limite massimo di risarcimento di Euro 500,00 per evento.

art. 8 Garanzia bagaglio

In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo assicurato in polizza o la antieconomicità della sua riparazione, la Società rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di Euro 300,00 per evento.

La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati.

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.

art. 9 Danni al veicolo per asportare cose non assicurate

La Società garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato per asportare cose in esso contenute e non facenti parte della normale dotazione del veicolo stesso.

art. 10 Danni causati dal trasporto di vittime della strada

La società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente - fino ad un massimo di Euro 500,00 per evento - le spese sostenute per eliminare i danni materiali causati all'interno del veicolo, in conseguenza del trasporto per soccorso di persone rimaste vittime di incidenti stradali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

DETERMINAZIONE DEL DANNO

Valore Assicurato

È il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al quale verrà aggiunto il valore degli accessori, impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché in esso incorporati.

Danno parziale

L'Impresa determina l'indennizzo in base al Prontuario dei tempi di riparazione ed al Listino prezzi dei pezzi di ricambio pubblicati dalla Società Editoriale Assicurativa.

Per i pezzi di ricambio non riportati nelle sopracitate pubblicazioni si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

Resta inteso che in caso di danno parziale l'indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento calcolato in base alla tabella di degrado in essere, con l'avvertenza che:

il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%;

L'indennizzo non può comunque superare il valore del veicolo calcolato in base alla tabella di degrado operante, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero.

Danno totale

L'Impresa rimborsa il valore del veicolo, per il valore a nuovo, se non sono trascorsi 6 mesi dalla prima immatricolazione, o determinato con la tabella di degrado, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Gestione delle vertenze

La Società assume, fino alla tacitazione delle controparti danneggiate, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società presta la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese nei limiti di legge (articolo 1917 c.c.), anche dopo l'avvenuta tacitazione della o delle parti lese, ciò fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese giudiziali penali.

La gestione stragiudiziale e giudiziale dei sinistri (anche di quelli in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia fissa) è stata considerata nella determinazione del premio e delle condizioni della presente polizza; le Parti danno atto che tale obbligo risulta, conseguentemente, remunerato in modo adeguato.

Liquidazione Dei Danni – Nomina Dei Periti

La valutazione dei danni è effettuata direttamente mediante accordo tra le Parti, ovvero a richiesta di una di esse, da due periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo, verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando l'accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell'Assicurato.

Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, anche presso l'Autorità Giudiziaria.

Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo.

Pagamento dell'indennizzo

La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno in Euro.

Limitatamente alle garanzie "Furto", l'Impresa rimborsa il danno sempreché l'Assicurato abbia prodotto:

- Copia della denuncia presentata all'Autorità;
- Copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità;

Nel caso di perdita totale:

- Dichiarazione di perdita di possesso ed estratto cronologico del veicolo
- oppure, in sostituzione:
 - Il “certificato di proprietà del veicolo” ed il “certificato dello stato giuridico attuale” del veicolo stesso rilasciati dagli Uffici competenti.

La Società, in caso di danno parziale e/o di perdita totale, ha facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere:

- la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell’indennizzo.

In ogni caso la Società si impegna a corrispondere all’Assicurato le somme dovute a titolo di indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di quietanza.

Recuperi

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente/Assicurato è tenuto, non appena avuto notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare la Società, eventualmente anche tramite il Broker. Il valore di quanto recuperato realizzato prima dell’effettivo pagamento dell’indennizzo (nonostante l’eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene proprietà dell’Impresa che subentra nei diritti dell’Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all’indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato.

L’Assicurato, qualora l’Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.

In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all’Impresa l’indennizzo ricevuto.

Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere inoltrata all’Impresa, anche tramite il Broker, non appena il Contraente ne abbia la possibilità, a mezzo telefax e/o lettera raccomandata e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro. Alla denuncia devono far seguito le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

L’assicurato, in caso di danno occorso in conseguenza di eventi socio-politici, deve presentare denuncia all’autorità e farne pervenire copia alla Società.

In caso di danno totale l’Assicurato deve far pervenire alla Società la scheda di demolizione e l’estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico), o altra idonea documentazione prevista dalla vigente normativa

Riparazione, sostituzione "in natura" delle cose rubate o danneggiate

La Società ha la facoltà di fare eseguire a regola d’arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.

Riduzione automatica delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termine delle condizioni di polizza.

Resta inteso però che tale importo, a richiesta dell’Assicurato, potrà essere integrato mediante pagamento della corrispondente pro rata di premio netto.